



C.O.N.I.

F.I.V.

# VELA CLUB TARKNA

Fondato nel 1968

Tarquinia Lido (VT)

## STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 8 ottobre 2005, in modifica del precedente approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 giugno 1998 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Viterbo in data 29 giugno 1998 al n. 8769 mod. 3.

### Art. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita a Tarquinia Lido con Sede al Lungomare dei Tirreni snc presso la ex colonia estiva della Regione Lazio un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione "VELA CLUB TARKNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

L'associazione aderisce alla federazione Italiana Vela (FIV) della quale accetta lo Statuto ed il Regolamento.

Potr  inoltre aderire ad altre Federazioni o Enti sportivi aventi per scopo la pratica di sport nautici.

E' facolt  dell'Assemblea ordinaria dei soci trasferire la Sede in altro luogo.

### Art. 2 – COLORI DEL CLUB

I colori del Club sono rappresentati da un pennello di colore azzurro attraversato orizzontalmente, nel mezzo, da una linea bianca ondulata e recante in alto a sinistra le iniziali V.C.T. intrecciate.

Nel centro, nella parte superiore del pennello, compare un delfino.

### Art. 3 – FINALITA' E NATURA

L'associazione ha per scopo sociale di promuovere la diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela e di ogni altro sport nautico, anche con conferenze, dibattiti e feste sociali, di organizzare regate e di partecipare a competizioni sportive.

L'associazione potr  organizzare e gestire corsi di istruzione per la formazione tecnico-sportiva di aspiranti e di atleti.

L'associazione potr  altres  fornire, esclusivamente a favore dei Soci e di quanti partecipano alle attivit  sportive, un servizio di ristoro e bar, la cui gestione pu  essere svolta in proprio o affidata a terzi.

L'associazione   apolitica e non ha scopo di lucro.

Eventuali utili o avanzi di gestione, fondi o riserve di esercizio debbono essere reinvestiti per l'attuazione degli scopi istituzionali e non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2  
Registrato in data 21.10.05 serie 3  
al n. 12275 versato € 168,00  
euro (penoressantio/12)  
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI



Vela Club Tarkna Associazione Sportiva Dilettantistica - Lungomare dei Tirreni, Tarquinia Lido (VT)

*Caro/Mario Palumbo*  
*Alto/Mario*

#### **Art. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio è costituito dalle proprietà mobiliari ed eventualmente immobiliari dell'associazione.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai corrispettivi specifici (es. scuola vela), dai proventi di manifestazioni sportive, da donazioni o elargizioni di Soci, terzi ed Enti e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### **Art. 5 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo deve compilare il bilancio consuntivo (rendiconto economico - finanziario) – corredato della relazione dei Revisori dei conti – ed il bilancio preventivo che debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

#### **Art. 6 – SOCI**

Il Club è formato dalle seguenti categorie di Soci:

- A) Soci ordinari: sono le persone che avendo superato la maggiore età ottengono l'ammissione al Club secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- B) Soci fondatori: sono le persone che hanno partecipato alla fondazione del Club;
- C) Soci onorari: sono le persone ritenute meritevoli dall'Assemblea ordinaria per aver acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Club;
- D) Soci minorenni: sono le persone di età inferiore ai 18 anni che ottengono l'ammissione al Club secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

#### **Art. 7 – NORME PER LA AMMISSIONE A SOCIO**

Per l'ammissione occorre presentare apposita domanda convalidata dalla firma di due Soci, ordinari e/o fondatori. Con la presentazione della domanda l'aspirante Socio si impegna al rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento interno. Per i soci minorenni è richiesta anche la firma di chi esercita la patria potestà.

Le domande di ammissione saranno esposte per almeno dieci giorni consecutivi nell'Albo sociale per consentire ai Soci di presentare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine le domande saranno esaminate dal Consiglio direttivo le cui decisioni sono insindacabili e prese con motivazione segreta. La qualità di Socio decorre dalla data di ammissione al Club e si perde qualora il Socio entro il mese di gennaio richieda, a mezzo di lettera raccomandata, di voler cessare di far parte dell'associazione. Tale qualità si perde anche per decesso, morosità o per indegnità.

#### **Art. 8 – DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci, ad esclusione di quelli minorenni, hanno diritto di voto attivo e passivo.

Tutti i Soci hanno diritto di:

- ◆ usufruire della Sede sociale nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento interno;
- ◆ usufruire delle imbarcazioni sociali per la partecipazione a manifestazioni sportive;
- ◆ tenere le proprie imbarcazioni negli spazi appositamente riservati e servirsi delle attrezzature in uso al Club.

*Giuseppe Marchi / Salvatore*  
*Stella M. B.*





### Art. 9 – DOVERI DEI SOCI

Il socio, al momento dell'ammissione, è tenuto a corrispondere la quota di associazione stabilita dalla Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo.

I soci sono tenuti a corrispondere le quote annuali e qualsiasi altra somma dovuta, nei termini e nella misura stabiliti dalla Assemblea dei Soci su proposta del consiglio direttivo.

Le quote non sono trasmissibili se non per causa di morte e non sono rivalutabili.

Il Presidente e i Soci onorari, qualora non rivestano la qualifica di Soci ordinari o fondatori, sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

I soci debbono tenere un comportamento irreprensibile ed osservare le norme dello statuto sociale e del Regolamento interno.

Al termine dell'esercizio sociale il Socio che non ha provveduto al pagamento della quota sociale e di qualsiasi altra somma dovuta, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata da parte del consiglio direttivo, verrà sospeso dalla frequenza al Club fino a quando non avrà provveduto al pagamento di quanto dovuto. In caso di mancato adempimento, nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo, il Socio verrà radiato dall'albo dei Soci.

Il socio radiato non potrà essere proposto nuovamente se non avrà corrisposto quanto dovuto fino al termine dell'anno in cui è avvenuta la cancellazione dall'Albo sociale.

Il Consiglio direttivo può usare un criterio di tolleranza nei confronti del Socio che per giustificato motivo non possa adempiere al pagamento nei termini prescritti.

Il Consiglio direttivo può agire giudizialmente nei confronti del socio moroso.

*Giuseppe Moroni*

### Art. 10 – FAMILIARI DEI SOCI

I familiari dei Soci fondatori e ordinari sono ammessi a frequentare il Club.

Si considerano familiari: il coniuge o convivente, i figli celibi e nubili conviventi, il genitore o il suocero purché singolo.

*Giuseppe Moroni*

### Art. 11 – OSPITI E INVITATI

Sono le persone che, su richiesta di un socio ordinario o fondatore, vengono ammesse occasionalmente al Club secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno.

Possono frequentare il Club e partecipare alle attività sportive gli associati appartenenti ad altre associazioni sportive aventi le stesse finalità e caratteristiche e facenti parte della stessa Federazione.

### Art. 12 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, sono adottati dal Collegio dei Proviviri, su parere del Consiglio direttivo, che in relazione alla gravità dei fatti possono essere:

- ◆ ammonizione;
- ◆ deplorazione;
- ◆ sospensione fino ad un massimo di 12 mesi;
- ◆ radiazione dall'Albo dei Soci

Avverso i provvedimenti adottati dal Collegio dei Proviviri è ammesso reclamo all'Assemblea ordinaria da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dal deposito del reclamo.

L'assemblea decide a scrutinio segreto e la decisione non può essere impugnata dinanzi all'Autorità giudiziaria.

### **Art. 13 – AMMINISTRAZIONE DEL CLUB**

Il Club, nell'ambito del suo Statuto, è retto dalle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e dal Consiglio direttivo dal quale è amministrata. Esso è rappresentato legalmente dal Presidente.

### **Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- ◆ La elezione delle cariche sociali a scrutinio segreto;
- ◆ L'autorizzazione all'acquisto di beni e alla stipula dei contratti onerosi il cui importo ecceda il limite di competenza del Consiglio direttivo;
- ◆ L'approvazione del Regolamento interno e delle eventuali modifiche;
- ◆ L'esame dei provvedimenti disciplinari qualora sia stato presentato ricorso dal Socio interessato;
- ◆ La composizione delle controversie tra il Club ed i Soci fra i Soci stessi sempreché correlati all'attività sociale, sottoposti al suo esame;
- ◆ La nomina del Presidente onorario e dei Soci onorari;
- ◆ La definizione dell'ammontare delle quote sociali e della somma massima delle spese da sostenere da parte del Consiglio direttivo oltre quelle previste in bilancio;
- ◆ Gli indirizzi e le direttive generali cui deve attenersi il Consiglio direttivo nell'amministrazione del Club;
- ◆ Ogni altro atto che il Consiglio direttivo ritenga opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e poteri del o dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è convocata altresì, su richiesta del Collegio dei Revisori o del 25% dei soci aventi diritto di voto che ne facciano domanda motivata, che dovrà contenere l'argomento o gli argomenti da trattare.

Il Consiglio direttivo convocherà l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni successivi alla richiesta, formulandone l'ordine del giorno.

### **Art. 16 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

I Soci sono convocati dal consiglio direttivo.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto, a mezzo raccomandata postale o a mano, almeno dieci giorni prima della seduta e l'Assemblea deve essere indetta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda di almeno 24 ore.

### **Art. 17 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE**

L'assemblea nomina il Presidente ed il Segretario e, quando occorra, il seggio elettorale composto da tre membri.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per l'approvazione dei bilanci e per l'elezione delle cariche sociali deve essere presente almeno un terzo dei Soci.

In occasione dell'approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza dei voti.

E' ammessa per il voto la delega e ogni Socio non può rappresentare più di due Soci.

Per la modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente nomina del o dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola col pagamento delle quote sociali.

Delle riunioni delle Assemblee verrà redatto, su apposito registro, il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che sarà posto a disposizione dei Soci.

#### **Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Club è amministrato da un Consiglio direttivo composto da 7 Soci eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.

Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di tre anni.

Le cariche del Consiglio direttivo sono le seguenti:

- ◆ Presidente;
- ◆ Vice Presidente
- ◆ Segretario;
- ◆ Segretario supplente
- ◆ Tesoriere
- ◆ Direttore Sportivo
- ◆ Direttore di sede

Vengono eletti Consiglieri coloro che nelle votazioni risultano ai primi posti per il numero di voti. Nel caso di eletti a pari voto ha prevalenza il Socio più anziano di età.

Nella prima seduta il Consiglio direttivo procede, a scrutinio segreto, alla elezione delle cariche suddette.

Il Presidente rappresenta legalmente il Club nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza del Consiglio stesso: deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 19 – MODALITA' DELLE VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Tutti i Soci intervenuti all'Assemblea ordinaria riceveranno la scheda per le votazioni degli Organi elettivi, che dovrà essere compilata e depositata nella apposita urna. I soci mandatari riceveranno una scheda per il Socio che rappresentano. Lo scrutinio delle schede deve avvenire alla presenza di tre soci eletti tra i convenuti. I risultati dell'elezione saranno riportati nel verbale dell'assemblea e verranno esposti nell'Albo sociale.

## **Art. 20 – INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

In caso di non accettazione, dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione dell'incarico di componenti fino al numero di tre, l'integrazione avviene con la cooptazione dei primi non eletti, purchè abbiano riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nel caso in cui la cooptazione non sia possibile si procede all'elezione parziale mediante convocazione entro il termine massimo di dieci giorni di un'Assemblea ordinaria da tenersi entro il termine di 30 giorni successivi alla convocazione.

Decadono dalla carica i Consiglieri che non dovessero partecipare senza giustificato motivo a più di due riunioni del Consiglio tenute nel corso dell'anno sociale.

## **Art. 21 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo della maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla decadenza e dovrà tenersi nei 30 giorni successivi alla convocazione.

## **Art. 22 – DELIBERAZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e in caso di assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto su apposito registro il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione del Club. Può assumere spese, oltre a quelle approvate col bilancio di previsione, fino ad una somma massima stabilita dall'Assemblea ordinaria.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri dell'Assemblea dei Soci salvo ratifica da parte di questa alla prima riunione.

Provvede fra l'altro alla stesura del Regolamento interno ed alle eventuali modifiche dello stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Può proporre, inoltre, all'Assemblea dei Soci la nomina di un Presidente onorario tra gli associati che abbiano acquisito particolari benemeritenze per l'azione svolta a favore del Club, nonché la nomina dei Soci onorari.

In casi di decadenza del Presidente il Consiglio direttivo resta in carica fino all'espletamento della procedura di integrazione del Consiglio e successiva elezione del nuovo Presidente.

## **Art. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea ordinaria, è composto da tre componenti che nominano tra loro il Presidente e da due supplenti e restano in carica tre anni.

In caso di cessazione dall'incarico dei membri effettivi subentrano i supplenti in base al numero dei voti riportati.



*Giuseppe M... ..*

*Sp... ..*



### Art. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dura in carica per un periodo di tre anni ed è composto dal Presidente e da altri due componenti effettivi, oltre a due componenti supplenti.  
L'Assemblea ordinaria nomina direttamente il Presidente del Collegio dei Revisori ed elegge gli altri componenti.

Il collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esercitare un'attività di vigilanza sulla gestione sociale e sulla regolare tenuta della documentazione contabile e dei registri.

### Art. 25 – NATURA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono onorarie e gratuite e sono incompatibili con altre cariche ricoperte in analoghe associazioni.

### Art. 26 – CANDIDATURE

In occasione delle elezioni alle cariche sociali possono essere presentate candidature entro il termine di dieci giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea. L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio direttivo.  
Non possono candidarsi i Soci non in regola col pagamento delle quote sociali.  
Non sono ammesse candidature dello stesso Socio a cariche diverse.

### Art. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I provvedimenti adottati dagli organi del Club hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.  
Qualsiasi controversia che insorga fra il Club e i Soci o fra i Soci stessi, correlata all'attività sociale, deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria per la sua definizione. Le altre controversie, di natura patrimoniale, debbono essere composte mediante arbitrato irritale.  
L'inosservanza delle disposizioni indicate costituisce illecito disciplinare.

### Art. 28 – DURATA E SCIoglIMENTO

La durata del Club è illimitata.  
Lo scioglimento del Club può essere deciso dall'Assemblea straordinaria con l'intervento di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci e con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei voti dei Soci aventi diritto di voto.  
L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e indicherà l'associazione avente analoga finalità cui dovrà essere devoluto l'eventuale attivo risultante dalla liquidazione.

### Art. 29 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto, con le modifiche apportate a quello vigente, entra in vigore dal giorno della sua approvazione.

TARQUINIA 20/11/2005  
IL PRESIDENTE  
RICCARDO NATALE BELLOSOHO  
IL SEGRETARIO  
ALESSANDRO MARIA BARONI  
*[Handwritten signatures]*

